

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA E
RICREATIVA "IL CARROZZONE APS"
del 24/04/2025**

Il giorno 24 aprile 2025 alle ore 19:00, in Palermo, presso la via Carlo Cattaneo n. 15 si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA "IL CARROZZONE APS"**, con sede in Palermo, via Carlo Cattaneo n.15, codice fiscale 97060440829, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 23 aprile 2025:

1. Adeguamenti statutari richiesti da RUNTS Regione Sicilia giusta comunicazione a mezzo pec del 4 aprile 2025 relativamente alla pratica numero 1742160.

Assume la presidenza il presidente Luigi Bonanno.

Il Presidente dà atto:

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- che, in proprio e per deleghe che rimarranno conservate agli atti dell'Associazione, sono presenti tutti i soci iscritti aventi diritto di voto così come risulta dal Foglio Presenze che sarà conservato agli atti dell'Associazione;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra specificato, del quale tutti i soci si dichiarano pienamente edotti.

All'unanimità ed ai sensi di Statuto i presenti nominano alla presidenza il socio Luigi Bonanno e il socio Maurizio Tusa con funzioni di segretario.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno il Presidente,

premettendo che con verbale in data 27 giugno 2020 registrato a Palermo il 23 luglio 2020 al numero 2388/3 Asi è proceduto ad adeguare lo statuto in conformità al Codice del Terzo Settore optando per la forma di APS,

e precisando che il RUNTS Regione Sicilia con comunicazione in data 4 aprile 2025, ha richiesto integrazioni e modifiche al fine di addivenire all'iscrizione nel RUNTS,

invita l'Assemblea a deliberare in merito e, volendo uniformarsi a quanto richiesto, a procedere alla variazione dello statuto modificandone integralmente gli articoli 5 e 17 nel modo che segue:

" Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione e si distinguono in:

- Soci fondatori e ordinari;
- I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- I soci ordinari sono quelli che saranno ammessi a far parte dell'Associazione;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati, nei limiti previsti dalla legge, compete il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

Art. 17 – Il Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dal fondo di riserva.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

sostituendoli integralmente secondo le indicazioni ricevute in sede di verifica.

Il presidente nel dare lettura del testo del nuovo Statuto associativo si sofferma in particolare sull'articolo che è stato variato e fornisce tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo breve, ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

1) approva il nuovo testo dello Statuto Sociale, che previa lettura come sopra datane dal Presidente, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà, altresì, mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS.

Alle ore 20:05 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sull'unico punto all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Bonanno Luigi



Il Segretario
Tusa Maurizio



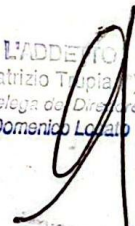
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 07/5/16 al n. 606 serie 3

Pagato € 200,00 (seventy)



L'ADDETTO
Patrizio Toppa
(*) Fidejussore delegato del Direttore Provinciale
Domenico Lottato



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA "IL CARROZZONE" DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA, "IL CARROZZONE APS" di seguiti detto "Associazione". Essa ha sede in PALERMO (PA) Via Carlo Cattaneo, n. 15- 90146.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro ed è apolitica, esplica la sua attività in tutto il territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europea.

Art. 3. Oggetto sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, e si propone di perseguire i seguenti scopi:

- A) promuovere, produrre, realizzare ed organizzare in proprio e per conto di terzi attività culturali, rappresentazioni teatrali, musicali, folcloristiche nonché spettacolo di ogni genere e tipo,
- B) organizzare Conferenze, dibattiti, riunioni, corsi di formazione e/o qualificazione, stages, scuole in materia teatrale, musicale di spettacolo.
- C) Organizzare viaggi e gite finalizzate alla fruizione di spettacoli di ogni genere e tipo ed all'incremento delle operazioni culturali e tecniche in materia di spettacoli e viaggi culturali in genere.
- D) Organizzare e gestire mostre, rassegne, manifestazioni, premi letterali, festival, riguardanti il campo teatrale e dello spettacolo in genere
- E) Gestire in proprio o per conto di terzi sale cinematografiche, teatri, auditorium, centri musicale di spettacolo in genere centri culturali, discoteche

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dal comma I. dell'art. 5 del CTS: compatibilmente con lo scopo sociale dell'Associazione

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera q): interventi di tutela valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 4—Scopo

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge inoltre lo scopo di diffondere testi e lavori teatrali ed ogni altra opera di ingegno prodotta dai singoli soci, da gruppi di questi, con eventuale collaborazione di non associati.

Sviluppare i linguaggi multimediali, diffondere le proprie attività nell'ambito di diversi tessuti sociali, onde poter contribuire a creare un migliore inserimento della "quotidianità", cercando di stimolare soprattutto nell'infanzia "l'IO nascosto".

Gli associati potranno avvalersi, per il raggiungimento dello scopo sociale, della collaborazione dei loro figli o nipoti e senza distinzione di età.

Art. 5—I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione ai RUNTS ed integrato entro un anno.

Sono soci dell'Associazione e si distinguono in:

- Soci fondatori e ordinari;
- i soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- I soci ordinari sono quelli che saranno ammessi a far parte dell'Associazione;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati, nei limiti previsti dalla legge, compete il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee,
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali • rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i tanti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

Art. 7— Quando si perde la qualità di socio

I soci possono essere espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Presidente dell'Associazione;

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art 8 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 9 del vigente statuto come segue:

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal consuntivo entro il 30 aprile; L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, whatsapp o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci o giroconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione fra cui i regolamenti interni. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associato
- Approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato, oppure dal membro più anziano dell'Assemblea.), il quale nomina un

convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 22 seguente,

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea composto da cinque (5) membri, nel rispetto dell'art. 2382 del codice civile dura in carica tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo e possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, per e-mail, whatsapp e nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da cinque persone elette fra i soci. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo deve redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, approvare i bilanci, stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e stabilire l'importo delle quote associative iniziali ed annuali. Nell'esercizio delle funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro ad esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Art. 13 - Presidente- Vicepresidente- Tesoriere

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica ect.). Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 14 - Potere di firma

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del residente, tutte le di Lui funzioni spettano al vicepresidente.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 60 (trenta) giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.

Art. 17 - Il Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dal fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità

Art. 19- Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

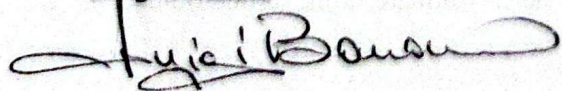
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore, all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" Quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino alla iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore]

Per quanto non previsto dal presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo le norme del codice civile. Per quanto non ulteriormente non previsto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Presidente dell'Associazione

Il Carrozzone
Luigi Bonanno



Il Segretario

Maurizio Tusa

